



FONDAZIONE CANOVA ONLUS
MUSEO GIPSOTECA CANOVIANA

STATUTO

Allegato all'atto costitutivo della FONDAZIONE CANOVA ONLUS a rogito del notaio Francesco
Imparato di Asolo in data 5.12.2005 Rep. N. 112139 Racc. n. 30.346, registrato a Montebelluna il
14 dicembre 2005 al n. 1927 serie 1.

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Su iniziativa del Comune di Possagno e' costituita la "Fondazione Canova - ONLUS" con sede a Possagno (TV), in via Canova n. 84, in conformità alle volontà testamentarie di Mons. Giovanni Battista Sartori Canova, erede universale di Antonio Canova, quali formulate nell'istromento 30/12/1853 del dott. Renato Arrigoni di Valdobbiadene, nel testamento 28/02/1858 al capo 5 ed alle "condizioni ed obblighi relativi al lascito Canova" datate 10/07/1879, nonché all'art. 1, comma 3, lettera c) dello Statuto del Comune di Possagno, nonché al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali di estinzione dell'IPAB Lascito Fondazione Canova di Possagno..

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo ONLUS".

ART. 2 – SCOPI

La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089/1939, comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR n. 1409/1963, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed in particolare del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

La Fondazione persegue altresì la promozione della cultura e dell'arte [a norma del D.Lgs. n. 460/1997 sulle ONLUS, perché l'esercizio di tale attività consenta l'acquisizione della detta qualifica, è necessario che siano stati riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato; in mancanza, l'attività di promozione della cultura e dell'arte può essere svolta quale attività "connessa"] La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

La Fondazione ha come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione del Complesso canoviano costituito dai beni indicati sub Allegato A) al presente Statuto, di proprietà del Comune di Possagno.

In particolare la Fondazione si occuperà di:

a) conservare, valorizzare, restaurare e custodire i seguenti beni immobili:

1. Casa Canova con annesso fabbricato rustico del pozzo, della cucina fino alla casa denominata Marcioro;
2. Gipsoteca: Ala ottocentesca; Ala Scarpa con annessa scuderia;
3. Ala nuova (Gemin);
4. Giardino, Piazzetta, Brolo e Parco canoviano.

b) gestire, amministrare, valorizzare gli altri beni di cui all'Allegato A, quali il Museo canoviano, le raccolte d'arte conservate nel Complesso canoviano, l'Archivio e la Biblioteca canoviana.

La concessione in uso alla Fondazione Canova dei suddetti beni da parte del Comune di Possagno nonché ogni altro aspetto riguardante l'esercizio concreto delle attività sopra descritte, saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi tra la Fondazione medesima ed il Comune.

La Fondazione si propone altresì di:

- 1 – organizzare e gestire le attività culturali e turistiche collegate al Complesso canoviano onde favorirne la fruizione pubblica;
- 2 – collaborare, coordinandosi con Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi locali, nazionali ed internazionali, per lo sviluppo di programmi e progetti atti alla valorizzazione della Gipsoteca e dell'intera Opera canoviana;
- 3 – promuovere la diffusione tra i giovani della cultura canoviana attraverso l'organizzazione di attività di carattere didattico e/o divulgativo, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario, e la predisposizione di forme di sostegno alla loro formazione e istruzione, quali, ad esempio, borse di studio a favore di allievi di scuole superiori che si siano particolarmente distinti, sussidi per la frequenza di corsi universitari e premi per tesi di laurea di studenti universitari ...;
- 4 – assumere ogni altra iniziativa volta a preservare, valorizzare e onorare il patrimonio storico culturale e la memoria dell'artista Antonio Canova.

Per il conseguimento delle sue finalità la Fondazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare e gestire le iniziative e le attività dinanzi elencate anche convenzionandosi con Enti pubblici e/o privati.

La Fondazione potrà altresì partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private che perseguono finalità coerenti con le proprie.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10, comma 1, lett. a), nn. 7) e 9) del D. Lgs. n. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di € 5.000,00 (cinquemila) e dai beni indicati nell'atto all'allegato Sub. B) al presente Statuto che saranno devoluti direttamente alla fondazione stessa, con l'emanando decreto di estinzione della Fondazione Canova IPAB da parte della Regione Veneto e dagli altri beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero in futuro alla Fondazione, sempre con specifica destinazione al patrimonio.

Eventuali incrementi del patrimonio per apporti, lasciti e donazioni dovranno essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato, in beni immobili, ovvero anche attraverso altri impieghi in titoli e obbligazioni opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività e sicurezza dell'investimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, oltre che per le spese di funzionamento.

In caso di esercizio di attività commerciale, verrà tenuta apposita separata contabilità.

ART. 4 – ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- b) diritti di ingresso alla Casa Canova e alla Gipsoteca;
- c) contributi, elargizioni di privati e di Enti Pubblici, donazioni, liberalità lasciati testamentari, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- d) ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- c) esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
- f) eventuali altre entrate anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità di cui all'art. 2.

ART. 5 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore/Conservatore;
- il Segretario;
- il Revisore dei conti.

ART. 6 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri:

- dal Sindaco (o suo delegato)
- da altri 6 membri dallo stesso nominati che durano in carica 5 anni e decadono comunque al decadere del Consiglio Comunale.

ART. 7 – DECADENZA, REVOCA E RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica con pronuncia del Presidente del Consiglio di Amministrazione che ne darà immediata comunicazione al Sindaco affinché provveda alla loro sostituzione.

In caso di grave inadempienza alle norme statutarie e/o regolamentari, il Presidente del Consiglio di Amministrazione contesta l'inadempienza all'interessato dandogli congruo termine per presentare le sue osservazioni e far fronte all'inadempienza. In mancanza di sufficienti osservazioni o giustificazioni, il Presidente ne darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune di Possagno che potrà pronunciare la revoca dell'amministratore disponendo contestualmente per la sua sostituzione.

Gli amministratori sono responsabili nei confronti della Fondazione a norma dell'art. 18 e dell'art. 2392 del Codice civile. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dalla Regione Veneto in qualità di Autorità tutoria competente ad esercitare il controllo sull'amministrazione della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile.

ART. 8 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Segnatamente spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare, tra i suoi membri, con separate votazioni a scrutinio segreto, il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- approvare ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo e il programma degli interventi per ogni singolo anno;
- definire all'inizio di ogni quinquennio, in sede di rinnovo, il programma generale dell'attività;
- porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione del programma generale;
- deliberare le modifiche dello Statuto e dello stato patrimoniale, a voti unanimi dei componenti, previa assunzione di parere, di natura non vincolante, da parte del Consiglio Comunale di Possagno;
- adottare e modificare i regolamenti dell'ente;
- conferire procure o deleghe ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'oggetto e i limiti temporali di efficacia;
- deliberare l'accettazione di contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti di beni mobili ed immobili;
- deliberare l'eventuale costituzione di borse di studio regolandone l'organizzazione e il funzionamento;
- nominare il Direttore/Conservatore e il Segretario della Fondazione, stabilendo i termini sul rapporto contrattuale con la Fondazione e i relativi compensi;
- nominare il Comitato scientifico della Fondazione;
- nominare commissioni particolari per iniziative ed approfondimenti di attività della Fondazione;
- nominare e/o sostituire il tesoriere ed il cassiere;
- deliberare su ogni altro argomento di competenza del Consiglio in forza di leggi, regolamenti statali e regionali e non riservato al Presidente dal presente Statuto.

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto, anche a mezzo fax, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 48 ore.

L'avviso dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno.

L'avviso dovrà indicare anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, nel qual caso non sarà necessario un ulteriore avviso.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in un giorno successivo a quello della prima.

Il Consiglio è validamente riunito, in prima convocazione, quando siano presenti almeno cinque Consiglieri, in seconda convocazione quando siano presenti quattro dei suoi componenti.

Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, vi assiste il Segretario che ne cura la verbalizzazione.

In sua assenza provvede alla verbalizzazione il Consigliere più giovane dell'età.

I verbali devono essere firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Qualora alcuno degli intervenuti si allontani o sia impossibilitato a così firmare ne sarà fatta menzione a verbale.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di persone o questioni ad esse concernenti.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni possono essere esercitate dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta altresì al Presidente:

- convocare il Consiglio di Amministrazione e presiedere le riunioni proponendo, tramite l'avviso di cui al precedente art. 9, le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firmare gli atti, quando occorre, per l'esecuzione degli affari che sono deliberati;
- curare l'osservanza dello Statuto;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adottare, in caso d'emergenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve termine possibile al Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - DIRETTORE/CONSERVATORE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore/Conservatore, il quale dovrà essere dotato di adeguato titolo di studio ed essere in possesso di specifica preparazione.

Il direttore promuove e coordina l'attività culturale della Fondazione, cura le collezioni e l'Archivio Storico del Museo, risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Canova.

Il Segretario cura l'archivio amministrativo e corrente, tiene i registri, il servizio di cassa e l'economato, verbalizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige le deliberazioni, le relazioni, assiste il Presidente in ogni attività esterna. È responsabile del personale dell'Ente.

Il Segretario svolge anche la funzione di Direttore in caso di assenza o mancanza di quest'ultimo.

ART. 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio d'Amministrazione con atto motivato ed è composto da 7 membri, scelti tra persone di comprovata esperienza e specifica competenza nel settore storico-artistico e museale.

Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

È convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione; si riunisce altresì su richiesta di almeno 3 componenti.

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e sui criteri generali di gestione e sviluppo del patrimonio canoviano; formula altresì proposte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sugli indirizzi scientifici e culturali e sulle attività della Fondazione, oltre che sulle tematiche poste alla sua attenzione.

ART. 14 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore è l'organo di vigilanza sull'amministrazione della Fondazione.

Il Revisore è nominato dal Sindaco del Comune di Possagno tra persone in possesso di adeguata professionalità.

Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio Comunale, controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti e, in particolare modo, sulla regolare tenuta della contabilità.

Può intervenire, su invito o a seguito di sua richiesta, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore esegue le sue verifiche almeno ogni quadrimestre, curando la verbalizzazione dell'attività svolta. I verbali saranno controfirmati dal Segretario.

Il Revisore nominato svolge il suo ufficio finché non entra in carica il successore.

Il Revisore, in particolare, provvede al controllo della gestione, al riscontro di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predisponde relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione in sede di discussione ed approvazione degli anzidetti documenti.

Il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso del Revisore.

ART. 15 - LIBRI E VERBALI.

Sono tenuti i libri e i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti, ove dovranno essere riportati, in ordine cronologico, le relative deliberazioni: i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante di ogni riunione e da tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione intervenuti alle sedute.

ART. 16 - BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo della Fondazione, relativo all'anno successivo, distinto in conto spese rendite ed in conto patrimoniale, corredato dagli inventari, è predisposto ed approvato entro e non oltre il 30 novembre.

Il bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno precedente è approvato entro e non oltre il 30 aprile.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositato nei modi di Legge. E' garantita la trasmissione al Sindaco del Comune di Possagno, prima della relativa approvazione, dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo per un parere di natura non vincolante; Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli artt. 2423 bis e seguenti del C.C.; per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di Enti non commerciali.

ART. 17 - SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è svolto dall'apposito Tesoriere nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

Il servizio di tesoreria sarà eseguito da un Istituto di Credito ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - DURATA DELLA FONDAZIONE, SCIoglimento ED ESTINZIONE.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si estingue per disposizione dell'Autorità governativa al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di cessazione della Fondazione l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare risultante dopo la liquidazione verrà devoluto, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto regionale di estinzione dell'IPAB Lascito Fondazione Canova di Possagno di cui all'art. 1 del presente Statuto, sentito l'organismo di controllo delle ONLUS di cui all'art. 3, comma 1990, della legge n. 662/1996, preferibilmente al Comune di Possagno a sostegno di attività analoghe a quelle previste dall'art. 2 del presente Statuto, ovvero ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione o comunque conferiti in uso, torneranno immediatamente nella disponibilità del concedente e/o proprietario.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di Fondazioni riconosciute.

Gli articoli del presente Statuto facenti riferimento alla disciplina sulle ONLUS dettata dal D.Lgs. n. 460/1997 sono applicabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento alla Fondazione Canova, ad opera dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, della qualifica di ONLUS: fino a tale momento la Fondazione non potrà fregiarsi del predetto acronimo ONLUS.

(Allegato A: elenco dei beni immobili e mobili costituenti il Complesso Canoviano, che saranno devoluti con provvedimento della Regione Veneto a seguito dell'estinzione dell'IPAB Lascito Fondazione Canova al Comune di Possagno.)

(Allegato B: elenco dei beni immobili e mobili che saranno devoluti alla Fondazione Canova con provvedimento della Regione Veneto a seguito dell'estinzione dell'IPAB Lascito Fondazione Canova, i cui proventi devono essere destinati alla conservazione dei beni mobili ed immobili costituenti il Complesso Canoviano e sono inalienabili.)